

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COMUNE DI TORTOLI'****ORIGINALE** Affissa all'Albo Pretorio
il

REGOLAMENTO PER L'APPROVAZIONE DELLA TARSU - PARZIALE MODIFICA	Nr. Progr. 76
	Data 27/11/2009
	Seduta Nr. 11

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 27/11/2009 Ore 18:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 27/11/2009 alle Ore 18:00 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Lepori Elena Marcella	SINDACO	Presente	
Ladu Antonio Ignazio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Marras Florio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Carta Sebastiano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Lai Beniamino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Nieddu Antonello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Deiana Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Murru Daniele Serafino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Deiana Ennio Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Iampo Giovanna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Muceli Silvio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ammendola Nicola Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Lerede Domenico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Murreli Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Mascia Ennio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Mascia Fausto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marini Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	5

Assenti giustificati i signori:

LADU ANTONIO IGNAZIO; CARTA SEBASTIANO; AMMENDOLA NICOLA FRANCESCO;
MURRELI FRANCESCO; MASCIA ENNIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. VELLA MARIA TERESA

In qualità di SINDACO, il Sig. LEPORI ELENA MARCELLA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore 18.30 è entrato il consigliere Ladu, successivamente i consiglieri Mascia Ennio, Murreli e Ammendola; alle ore 19.01 entra il consigliere Carta, pertanto i presenti risultano essere n. 17;

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

- l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con atto n. 79 del 09/07/1994 il consiglio comunale approvava il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

CONSIDERATO che occorre modificare alcune disposizioni del vigente Regolamento TARSU e in particolare:

- ❖ Occorre abrogare integralmente i commi 1 e 2 dell'art. 10 ottemperando alle modifiche previste dalla legge 549/1995 articolo 3 comma 68 la quale prevede che: "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4";
- ❖ Occorre inserire l'articolo 11 "Esenzioni e agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso" nel testo così formulato:
 1. *sono esentati dal pagamento della tassa:*
 - a) *i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*
 - b) *i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;*

VISTO lo schema di nuovo regolamento composto da n. 18 articoli effettivi (considerato che nel precedente Regolamento non era presente l'articolo n. 11), così come proposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, comprensivo delle modifiche sopraindicate;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Udito l'Assessore Silvio Muceli illustrare la presente proposta di deliberazione;

Udito il presidente dichiarare aperta la discussione, nel corso della quale si registrano per sintesi gli interventi dei seguenti consiglieri:

Ammendola sostiene che nelle aree del Consorzio Industriale il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto e comunque le aziende hanno l'obbligo di conferire i rifiuti speciali a società abilitate per detto servizio. Rileva che le cartelle Tarsu potrebbero essere contestate e pertanto chiede che il Comune riveda le modalità di applicazione della tassa, tenendo conto del fatto che si tratta di superfici dove si producono rifiuti speciali;

Il Sindaco ricorda che comunque anche nel caso in cui si tratti di locali dove si producono rifiuti speciali, deve essere applicata la tassa in quanto si producono anche rifiuti ordinari; a tal fine vi sono delle norme regolamentari previste all'articolo 5 che disciplinano tali ipotesi prevedendo una detassazione.

Assessore Muceli: chiarisce che se è vero che certi rifiuti devono essere smaltiti direttamente dalle imprese e anche vero che comunque le aziende producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio comunale, e per questo devono pagare la tassa commisurata alle superfici dove realmente si producono questi tipi di rifiuti;

Assessore Lai: afferma che il servizio in zona industriale viene comunque garantito;

Assessore Nieddu: afferma che il servizio deve essere più efficiente, così come devono essere più chiare le modalità di applicazione della tassa nei locali adibiti ad attività produttive;

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10;

Voti contrari n. 7 (Lerede, Mascia E., Mascia F., Murreli, Ammendola, Ladu e Marini);

DELIBERA

DI MODIFICARE per i motivi espressi in premessa il " Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), come di seguito riportato:

❖ i commi 1 e 2 dell'art. 10, ottemperando alle modifiche previste dalla legge 549/1995 articolo 3 comma 68, sono abrogati integralmente, pertanto l'articolo è riformulato come segue:

1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ovvero nei casi di licenza annuale ma con effettivo svolgimento dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in questo caso gli interessati produrranno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale si attesti che l'attività sebbene sia dotata di licenza o autorizzazione stagionale, di fatto viene svolta per un periodo non superiore ai sei mesi: 50%;
 - b) abitazione con un unico abitante: 30%;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

- ❖ Viene inserito l'articolo 11 "Esenzioni e agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso" nel testo così formulato:
1. *sono esentati dal pagamento della tassa:*
 - a) *i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*
 - b) *i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;*

DI DARE ATTO che il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) è composto da n. 18 articoli come risulta dal testo allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì che:

- la presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività deve essere trasmessa alla Direzione Centrale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze;
- le modifiche regolamentari entreranno in vigore dal 01/01/2010.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10;

Voti contrari n. 7 (Lerede, Mascia E., Mascia F., Murreli, Ammendola, Ladu e Marini);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 76 DEL 27/11/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE
VELLA MARIA TERESA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 27/11/2009

COMUNE DI TORTOLI'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **76** Data Delibera **27/11/2009**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'APPROVAZIONE DELLA TARSU - PARZIALE MODIFICA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 23/11/2009 IL Responsabile Bucci Daniela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 23/11/2009 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Bucci Daniela

CITTA' DI TORTOLI' PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO TA.R.S.U.

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del
09/07/1994.**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. _____
del ____/____/2009**

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 75 nella seduta del 09/04/1993 e reso esecutivo dal Co.Re.Co., adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che si rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei contenitori, ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina Legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardini o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia conforme da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ,ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove,,per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi ove risulti difficile determinare la superficie in cui si riproducono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnameria _____	___50%
Autocarrozzeria _____	___50%
Autocarrozzerie per riparazioni veicoli _____	___50%
Gommisti _____	___50%
Autofficine di elettrauto _____	___50%
Distributori di carburante _____	___50%
Industrie in genere _____	___50%

Art. 6
Commisurazione della tassa

2. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 7
**Applicazione della tassa in funzione
dello smaltimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privata. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza del più vicino punto di raccolta rientra nella zona perimetrata o di fatto servita supera 800 mt.
3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 8
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche della parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto.

Aumento del 10% degli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini:

Aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini:

Aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre 20 condomini.

Art. 9
Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dall'art. 16 <<Classificazione degli usi>> del previgente regolamento.

Art. 10
Riduzioni

1. Sono computate per la metà riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Commi 1 e 2 articolo 10 abrogati.

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ovvero nei casi di licenza annuale ma con effettivo svolgimento dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in questo caso gli interessati produrranno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale si attesti che l'attività sebbene sia dotata di licenza o autorizzazione stagionale, di fatto viene svolta per un periodo non superiore ai sei mesi: 50%;
 - b) abitazione con un unico abitante: 30%;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11
Esenzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per il versamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data e l'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata a seguito si regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione

dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia va presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsto dall'art. 73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 **Accertamento, riscossione e contenzioso**

- 1 Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da euro 25,823 (lire cinquantamila) a euro 77,47 (lire 150.000), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17 **Accertamento, riscossione contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 dell'art. 20 del D.P.R. 28 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18 **Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli art. 59 comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2010.